

Rilasciata n. \_\_\_\_\_  
e n. \_\_\_\_\_  
Salerno \_\_\_\_\_

CANCELLIERE C1  
Antonina Taturi



Sentenza con motivazione contestuale  
n. 183/2010  
Cron. n. 1771

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SALERNO

Il Giudice del lavoro Dott. Maria Loredana Viva,  
ha pronunciato all'udienza del 22.1.2010 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6526/2007 del Reg. Gen. (proc. riun. N.543/08 RG)

TRA

Papace Rosanna

rappresentata e difesa dall'Avv. F. Amato

**RICORRENTE**

è

INPS

In persona del legale rappresentante pro-tempore

rappresentato e difeso dall'Avv. Sciaraffa- Bove

**RESISTENTE**

Conclusioni parte ricorrente: riconoscere e dichiarare sussistente il rapporto di lavoro tra la ricorrente e l'azienda agricola "La Speranza Società Agricola" nell'anno 2006 per gg. 102, ordinando all'INPS la sua iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli dipendenti del suo comune di residenza per l'anno 2006 per 151 gg. ;

riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente per il detto anno al trattamento speciale ridotto di ds agricola e all'assegno per il nucleo familiare, nonché il diritto ad ottenere il trattamento economico per estensione facoltativa per il periodo 1.1.2007 al 7.3.2007, condannando l'INPS a corrispondere alla ricorrente le predette prestazioni economiche nella misura e modalità di legge, oltre interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla

data di presentazione della domanda sino al soddisfo; condannare l'ente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.

Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.

**INPS** : dichiarare, previa sospensione del giudizio in attesa della definizione delle indagini penali, l'inammissibilità per intervenuta decadenza e/ o prescrizione e la improcedibilità dell'intera domanda, rigettando la domanda stessa, perché infondata e non provato per i motivi esposti, con vittoria di spese di lite.

Chiedeva l'ammissione alla prova contraria - produceva documentazione.

Venivano escussi i testi.

All'odierna udienza, ascoltata la discussione delle parti, il giudice decideva dando pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

### MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

In via preliminare va accolta perché fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' ex art. 22 d.l. N.7/1970. Questione di rilievo è la individuazione del dies a quo di decorrenza del termine stabilito dal D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83, per l'esercizio dell'azione giudiziaria intesa a contestare i provvedimenti amministrativi (lesivi di diritti) adottati in materia di collocamento e di accertamento dei lavoratori agricoli - abrogato dal d.l. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008 - a far data dal 180° giorno dalla entrata in vigore del decreto ( art. 24 ), pertanto non applicabile *ratione temporis* alla controversia *de qua* proposta in data precedente.

Ebbene, a norma dell'art. 22 l.n 83/1970 contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del predetto decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.

Successivamente il D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, ha previsto nel comma 1 la facoltà di proporre contro detti provvedimenti, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. Il secondo comma dello stesso articolo prevede che contro le decisioni della commissione provinciale l'interessato può proporre entro trenta giorni ricorso alla commissione centrale (ora dell'INPS) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. La giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, considera la disposizione di all'art. 22 cit. tuttora vigente (non essendo stata implicitamente abrogata, in particolare, dall'art. 148 disp. att. c.p.c.) ed afferma, altresì, che il termine di 120 giorni ha

natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria L. n. 533 del 1973, ex art. 8, (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803, 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393). Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 192 del 2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi suddetti, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo al fatto che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi). In questo quadro normativo, il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.

La disposizione del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, modificando la disciplina posta della L. del 1970, art. 17, - che assegnava al silenzio dell'amministrazione valore di accoglimento del ricorso - esprime chiaramente l'intento del legislatore di attribuire all'inutile decorso del tempo il valore legale tipico di un provvedimento amministrativo di rigetto. Pertanto, secondo tale sistema, vale la regola della notifica per le decisioni espresse - salva la possibilità per l'Istituto previdenziale, che eccepisca la decadenza, di provare che il lavoratore ne ha acquisito conoscenza prima della loro comunicazione formale -, mentre per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto vale la regola, alternativa, del momento in cui l'interessato "ne abbia avuto conoscenza"; momento che va identificato nella scadenza dei termini stabiliti per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, pertanto, ritenersi ipso iure conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato medesimo.

Non rileva, invece, stante la richiamata specialità della materia e considerate le peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento (evidenziate anche dalla Corte costituzionale nella predetta decisione), la regola prescritta, in via generale, per le prestazioni previdenziali, dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, comma 5, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. n. 334 del 1992, art. 4, convertito in L. 14 novembre 1992, n. 438), che impone all'Istituto l'obbligo di indicare ai richiedenti le prestazioni, o ai loro danti causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini, nonché di precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria, si che in mancanza di tali indicazioni contenute nel provvedimento di rigetto della domanda

amministrativa non può operare la decadenza sostanziale conseguente alla mancata proposizione dell'azione giudiziale entro determinati termini decorrenti dalla comunicazione della decisione del ricorso amministrativo ovvero dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia di tale decisione (cfr. Cass. 15 novembre 2004 n. 21595, 15 dicembre 2005 n. 27672).


Ebbene, nell'ipotesi di avvenuta presentazione di ricorso amministrativo avverso il provvedimento adottato in materia di accertamento degli operai agricoli e avverso la non iscrizione, deve affermarsi il principio per cui nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso; definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. In questo senso, suprema Corte con orientamento ormai consolidato, (cfr. Cass. 16 gennaio 2007 n. 813, 5 febbraio 2007 n. 2373, 23 febbraio 2007 n. 4261, 1 marzo 2007 n. 4819, 14 marzo 2007 n. 5906, 2 ottobre 2007 n. 20668; in senso contrario, in precedenza, Cass. 9 febbraio 2006 n. 2853, 22 febbraio 2006 n. 3882).

La speciale disciplina che compiutamente regola la materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti (oggi costituita dalle disposizioni del citato D.L. n. 7 del 1970, in parte sostituite dal D.L. 1 ottobre 1996, art. 9 ter e segg. convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e da quelle del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, che, anch'esse parzialmente sostituiscono quelle del D.L. n. 7 del 1970 nell'intento, esplicitato nel titolo, "di razionalizzare i sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi") *si caratterizza per essere l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica (eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di cancellazione).*

Contro i suddetti provvedimenti, come già detto, è data facoltà di esperire ricorso amministrativo come previsto dal d.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 citato:

"1. *Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei partecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.*

2. *Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede*



dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al prezzetto servizio (ora oggi, ex art. 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n. 510 del 1996 cit., la commissione centrale costituita quale organo dell'INPS) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto". Questo essendo il contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.

Nei primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi; senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio. Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11-

Ebbene, nella peculiare ipotesi che ci interessa il ricorrente, lamenta il mancato riconoscimento delle prestazioni relative all'indennità di disoccupazione- assegno nucleo familiare e indennità astensione facoltativa, e quindi il mancato riconoscimento del rapporto lavorativo con la conseguente mancata iscrizione negli elenchi, ebbene avverso tale provvedimento di mancata iscrizione il ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente proporre ricorso entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco come previsto dall'art. 17 del già citato d.l.n. 7/1970

Contro l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi e contro l'assegnazione di un numero di giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente prestate, gli interessati possono ricorrere alla commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

Ma vi è altresì il D.L. n. 510/1996 convertito in L.n. 608/1996 che all'art. 9, al comma 4, prevede che la notifica degli elenchi avviene mediante la pubblicazione degli stessi.

Art. 9-quinquies. Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo )

- 1 . Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato, l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, a decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi annuali, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni. Provvede, altresì, alla compilazione di elenchi nominativi trimestrali.
- 2 . Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore.
- 3 . L'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva e di controllo.
- 4 . L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza. Della pubblicazione effettuata dal comune viene data notizia a cura dell'INPS attraverso i mezzi di informazione. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato.....

Ebbene, considerato che nel caso di specie la pubblicazione degli elenchi relativi ai rapporti lavoratori dell'anno 2006 è avvenuta il 31 maggio 2007, non vi sono elementi dal quale si possa desumere la mancata osservanza di tale termine, da tale data decorreva il termine di trenta giorni per il ricorso avverso la mancata iscrizione negli elenchi. Decorso tale termine, quindi, al 30 giugno 2007, il provvedimento di mancata iscrizione negli elenchi diveniva definitivo per mancata impugnazione.

Pertanto da tale data decorre il termine di decadenza ex art. 22 per la proposizione del ricorso giudiziale.

Nel caso di esame il ricorso da quo veniva depositato in data successiva e precisamente il 5.11.2007, e con entro il 28.10.2007( 120 gg) termine ultimo.

*En tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv., con modificazioni, dalla l. n. 1270 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte cost. n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 6 l. n. 583 del 1973. (Cass. Sez. I n. 15813/2009).*

Alla luce di quanto esposto il ricorso de quo, va dichiarato inammissibile.

Pur a voler superare, ma così non è, l'eccezione di inammissibilità ai sensi del più volte citato art. 22, la domanda non potrebbe trovare accoglimento nel merito.

Il trattamento speciale di disoccupazione spetta al lavoratore che:

ha i requisiti richiesti per l'indennità ordinaria (iscrizione negli elenchi nominativi, due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, almeno 102 contributi giornalieri nel biennio);

ha lavorato a tempo determinato nell'anno cui si riferisce la prestazione;

ha prestato almeno 151 giornate come lavoratore dipendente oppure risulta iscritto, nell'anno cui si riferisce la prestazione, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate lavorative compreso tra 101 e 150,

ai lavoratori con almeno 151 giornate come lavoratore dipendente agricolo e non agricolo, nella misura del 66% della retribuzione media convenzionale congelata al 1996 o, se superiore, sul salario contrattuale;

agli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate da 101 a 150, nella misura del 40%.

Il trattamento speciale spetta fino ad un massimo di 90 giornate.

Per l'indennità di disoccupazione con i requisiti normali:

iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli (predisposti da Inps e affissi all'Albo pretorio del Comune di residenza del lavoratore) relativi all'anno per il quale è richiesta l'indennità;

iscrizione negli elenchi nominativi per un altro anno oltre quello cui si riferisce la richiesta di prestazione oppure un contributo settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente non agricola prestata anteriormente al biennio solare precedente la domanda;

almeno 102 contributi giornalieri versati per attività dipendente agricola ed eventualmente non agricola nel biennio solare precedente la domanda.

Per l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti:

almeno 73 giornate di attività dipendente agricola ed eventualmente non agricola effettuate nell'anno di riferimento della domanda;

iscrizione negli elenchi nominativi per un altro anno oltre quello cui si riferisce la richiesta di prestazione oppure un contributo settimanale per disoccupazione, versato per attività dipendente non agricola anteriormente al biennio solare precedente la domanda.

Nel caso in esame, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo subordinato per il periodo dal 18.3.2006 al 31.08.2006 per 102 giornate che sarebbe intercorso con la società La Speranza Società Agricola a.r.l., con sede in Eboli-

Dalla documentazione in atti emerge che nei confronti di Moccaldi Cosimo, titolare dell'azienda la Speranza, e dei suoi dipendenti, la Procura della Repubblica di Salerno, sulla base degli elementi emersi dall'indagine ispettiva dell'INPS, procedeva al loro carico per il reato di cui all'art. 640 c.p..

L'INPS effettuava due accertamenti ispettivi:

all'esito del primo accertamento dell' 11.12.2006, veniva disposto l'annullamento di parte dei rapporti di lavoro instaurati nell'anno 2006, con segnalazione alla Procura della Repubblica di Salerno ed alla sospensione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

In particolare dal verbale ispettivo emerge che risultava acquisiti per la pozione relativa al Comune di Eboli n. 17 denunce aziendali per la coltivazione di oltre 150 ettari, che i fondi risultavano intestati a vari proprietari che la ditta prendeva in fitto; che risultavano acquisiti alla procedura n. 922 registri d'impresa per il periodo dal 16.3.2006 al 22.11.2006.

Il Moccaldi nella dichiarazione rilasciata in data 7.12.2006 ( cr. In atti ) " *erroneamente è stato presentato al consulente del lavoro un elenco di nominativi di presunti lavoratori che in realtà non hanno mai iniziato a lavorare per la suddetta azienda, avendo dato la propria disponibilità a prestare lavoro....trasmette un elenco allegato alla presente completo di tutti i lavoratori registrati sul libro matricola dei quali quelli evidenziati col pennarello verde non sono mai stati dipendenti dell'azienda.*

Con il sequestro del 23.7.2007, con la costituzione di una task de force nazionale, si accertava che in merito ai lavoratori occupati nell'anno 2006 venivano presentate discordanti dichiarazioni: la ditta denunciava n. 973 lavoratori a mezzo Modd. DMAG e comunicava all'INAIL l'assunzione di soli 715 lavoratori; con la dichiarazione del 7.12.2006, il Moccaldi riconosceva il rapporto di lavoro di n. 458 lavoratori fra quelli già denunciati con Modd. DMAG. Inoltre dalla documentazione esibita e dagli archivi della Sede si accertava che non risultava effettuato alcun pagamento a mezzo Mod. F.24 relativamente ai contributi INPS, né alcun versamento quale sostituto di imposta.



All'esito veniva confermata la sospensione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali per l'anno 2006.

Gli accertamenti sopra indicati suggeriscono una attenta indagine ed un rigoroso esame in merito alla sussistenza del rapporto lavorativo atteso che la fattispecie che ci occupa riguarda il riconoscimento di un rapporto lavorativo relativo proprio al periodo preso in esame dai verbali ispettivi sopra indicati-

Onere di parte ricorrente è quello di provare lo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero di 102 giornate nel 2006, e quindi provare la sussistenza di tutti gli elementi caratterizzanti l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo.

Nella controversia fra il lavoratore agricolo e l'Inps, relativa al diritto soggettivo del primo a conseguire prestazioni (come quelle di malattia - maternità - disoccupazione) che presuppongono l'iscrizione negli appositi elenchi anagrafici in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato, il giudice ha il compito di accertare la sussistenza o no di tale rapporto senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti amministrativi di iscrizione o di cancellazione, che possono comunque essere disapplicati ove non conformi a legge.... Cassazione civile sez. lav., 21 gennaio 1993, n. 729 Dir. lav. 1994,II, 88 nota (GATTA)

Al fine di accertare la natura subordinata o meno del rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente occorre verificare se lo stesso presenti quelle caratteristiche indicate dall'art. 2049 c.c., che recita " *È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore*".

Ai fini classificatori circa la natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro è sempre necessaria una valutazione complessiva di tutti gli elementi che concorrono ad identificare il rapporto stesso.

Il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di una attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative.

Ebbene la ricorrente nel ricorso introduttivo afferma di aver lavorato alle dipendenze della società La Speranza dal 18.3.2006 al 31.3.2006 per 102 gg, di aver prestato la propria attività in località Boscariello - Corno D'Oro - Prato; quale addetta alla coltivazione e raccolta degli ortaggi e della frutta nonché alla pulitura del terreno dopo ogni coltivazione ed a tutti i lavori inerenti le attività agricole bracciantili; di aver percepito la retribuzione di € 27.89, osservando un orario di lavoro di otto ore, con intervallo per il pranzo.

Passando all'esame delle prove testimoniali è da dire che se dalle stesse emerge che la ricorrente ha svolto attività lavorativa per conto della società La Speranza, è altresì vero che la prova si presenta lacunosa per altri aspetti.

E' fin troppo palese che le deposizioni rese sono insufficienti, carenti e scarse sotto ogni profilo. Le generiche affermazioni fatte non possono assumere alcun rilievo nel giudizio di quo.

Invero il teste Altieri Annamaria dichiarava *conosco la ricorrente per aver lavorato insieme nell'anno 2006 nei fondi di Prato e Boscarello nell'anno 2006 io per 156 giornate e la sig. Papace per 102 giornate dal mese di marzo ad agosto. A volte lavoravamo nella stessa squadra altre volte in squadre diverse... dal lunedì al venerdì - --scendeva con il mezzo proprio...il mio gruppo era composto di circa 30-35 operai sul terreno c'erano moltissime persone non so quantificare con esattezza il numero.*


La teste Buccella Cosima dichiarava " *conosco la ricorrente ha lavorato con me nel 2006 come bracciante...nel periodo marzo agosto 2006 per 102 giornate...dal lunedì al sabato...abbiamo provveduto nel detto periodo alla raccolta delle fragole sotto le serre...vi erano 70 780 persone a lavorare*

La prova testimoniale - che consiste nel riferimento verbale di un avvenimento storico da parte di un soggetto che ne sia a conoscenza - deve essere, al fine di poter essere valutata positivamente deve essere, alla stregua degli elementi di natura oggettiva, precisa, completa.

Dalle dichiarazioni rese non è possibile evincere gli elementi caratterizzanti la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato: alcunché è stato riferito dalle testi in merito al vincolo di subordinazione in particolare sul controllo dell'attività e potere disciplinare.

In particolare dalle deposizioni non è possibile evincere quante giornate abbia effettivamente svolto la ricorrente, invero pur se è vero che i testi hanno riferito in modo estremamente preciso il numero delle giornate (102) è parimenti vero che proprio tale precisione non appare giustificata rilevando che non è possibile riscontrare dall'esame complessivo delle deposizioni né quando, precisamente, in quale giorno, la ricorrente abbia iniziato a lavorare, laconicamente indicano i mesi di marzo / agosto, né alcun riferimento è stato fatto al giorno in cui è cessata l'attività lavorativa, ovvio che solo conoscendo tali estremi ben potevano essere conteggiati i giorni di lavoro effettivamente svolti.

In particolare è da sottolineare che il necessario svolgimento delle 102 giornate lavorative per la iscrizione negli elenchi e per la concessione dell'indennità previdenziale è richiesto dal legislatore quale presupposto indispensabile per il godimento delle provvidenze previdenziali con conseguente necessità di una rigorosa prova della sua esistenza.



Appare forse superfluo affermare che a fronte di una puntuale pretesa del legislatore (102 giornate) non possa esserci una prova generica e lacunosa, ma la stessa debba essere precisa ed idonea ad individuare i giorni di lavoro effettivamente svolti.

Debono, altresì, essere evidenziate alcune discordanze che corroborano la decisione di infondatezza anche nel merito: la teste Buccella riferisce di aver lavorato unitamente alla ricorrente *abbiamo provveduto nel detto periodo alla raccolta delle fragole sotto le serre*, laddove la ricorrente nel proprio ricorso ed in via estremamente generica e fa riferimento a *mansioni di bracciante agricola nei terreni di detta azienda..addetta alla coltivazione e raccolta dei prodotti della terra nonché pulitura dei terreni stessi*. Ancora in via estremamente generica la ricorrente nel proprio ricorso afferma di aver lavorato per "otto ore giornaliere" senza individuare in quale ore e quali giorni della settimana.

Alla luce di quanto sin qui esposto, è possibile affermare che parte ricorrente non ha fornito, pur avendone l'onere, prova di tutti gli elementi caratterizzanti l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso che giustifica il provvedimento di iscrizione della lavoratrice negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ed il diritto al trattamento previdenziale richiesto.  
Nulla per le spese ex art. 152 c.p.c.


P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Papace Rosanna ricorso depositato il 5.11.2007 nei confronti dell'INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile il ricorso;
- 2) nulla per le spese

Salerno, 22.1.2010

IL CANCELLIERE (C1)  
-Eugenio Galdi-



Il Giudice